

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2218)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1987

Nuova disciplina dell'aggiornamento del prezzo
nei contratti concernenti opere pubbliche e pubbliche forniture

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 1986, e quindi dell'articolo 33 concernente la revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche e nei contratti di forniture e servizi, il Governo accolse un ordine del giorno del Senato che lo impegnava «a riproporre con urgenza un riesame della materia a mezzo di apposito disegno di legge; a disciplinare in modo più organico l'intera e complessa materia, e a garantire, attraverso un più agevole e semplice funzionamento dell'istitu-

to, il conseguimento degli obiettivi assicurando un'univoca interpretazione delle norme che eviti distorsioni applicative e contenzioso con le imprese esecutrici».

Invero, fin dalla prima lettura, l'articolo 33 apparve come fonte di incongruenze e di incertezze applicative, suscettibili di produrre seri inconvenienti sia per le imprese che per le pubbliche amministrazioni.

Si possono, a titolo d'esempio, menzionare quelle relative alla inapplicabilità del meccanismo revisionale ai contratti di durata

inferiore all'anno, con la conseguenza che anche siffatti contratti potrebbero diventare ingiustificatamente onerosi se sopravvenuti ritardi della loro esecuzione (ovviamente per fatto non imputabile all'impresa) ne prolungassero la scadenza oltre il termine annuale; il riferimento, di per sè incerto, al momento dell'aggiudicazione ai fini della decorrenza della revisione, trascurando la circostanza che l'aggiudicazione stessa, intervenendo sovente a distanza di mesi, se non di anni, dall'offerta (soprattutto nell'appalto-concorso) rende totalmente falsate le previsioni economico-finanziarie che ne costituiscono il fondamento; l'aumento della misura dell'alea al 10 per cento e la formulazione della relativa disposizione; la disciplina piuttosto oscura e lacunosa del cosiddetto prezzo chiuso; l'estensione pura e semplice delle nuove disposizioni anche ai contratti di forniture e servizi, per i quali, invece, sono spesso previste in concreto clausole contrattuali più favorevoli alle amministrazioni; la disciplina dell'anticipazione che si presta a diverse interpretazioni; la carenza di norme transitorie atte a regolamentare con certezza i casi di aggiudicazione successiva al 28 febbraio 1986 — data di entrata in vigore dell'articolo 33 —, relativamente ad offerte presentate prima di tale data e, ovviamente, riferite al sistema revisionale vigente fino alla data stessa.

Ne resta quindi confermata la validità delle riflessioni poste a base dell'ordine del giorno del Senato.

Non v'è dubbio, infatti, che il sistema risulta caratterizzato da una sovrapposizione di molteplici norme non coordinate fra loro, il che dà adito, oltre che ai rilevati inconvenienti pratici, alla possibilità di un esteso e complesso contenzioso.

D'altra parte, la modifica della normativa revisionale corrisponde anche a quell'esigenza che ha trovato testimonianza sia nel disegno di legge di iniziativa governativa n. 1004 Senato — «Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche», il cui articolo 9 prevede un sistema revisionale fondato su importi determinati forfetariamente —, sia nello schema di disegno di legge sulla cosiddetta *deregulation*, messo a

punto, presso la Presidenza del Consiglio, da un'apposita commissione e che ancora la revisione al tasso di inflazione.

Sembra, quindi, opportuno provvedere ad una ridefinizione radicale dell'istituto della revisione dei prezzi secondo gli orientamenti da ultimo ricordati.

L'obiettivo che, infatti, deve essere perseguito è quello di realizzare un'effettiva semplificazione e trasparenza del sistema mediante snellimenti sostanziali e procedurali, dai quali deriva — come ulteriore e positivo effetto — l'eliminazione di organi che non appaiono più necessari (come le commissioni incaricate di rilevare le variazioni dei prezzi e la commissione per i ricorsi), con ciò soddisfacendo tanto l'esigenza della certezza dei rapporti contrattuali e dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti, quanto quella dell'accelerazione dei procedimenti di determinazione e liquidazione del corrispettivo.

Da tale quadro si è ritenuto di dover partire per prospettare un'attenta riflessione sull'intera materia e, più specificamente, sul tema della funzione della revisione dei prezzi nell'ambito degli affidamenti di opere pubbliche e di pubbliche forniture. Tale disamina ha condotto a considerare l'esigenza di ricomporre, in un quadro innovativo, le linee di riforma più adeguate, provenienti dall'evoluzione del sistema originario, con gli apporti più significativi della disciplina introdotta dall'articolo 33.

Sulla base di tali linee direttrici si è pertanto provveduto a predisporre un articolato che si propone quale disciplina integralmente abrogativa del regime dettato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e quindi sostitutiva dell'intero sistema normativo finora vigente in materia.

L'articolo 1, in un quadro di omogeneizzazione tendenziale delle discipline rispettivamente relative agli appalti di opere pubbliche, da un lato, e alle forniture di beni e servizi, dall'altro, istituisce il sistema dell'aggiornamento del prezzo, rendendolo applicabile a tutti i lavori e le forniture riguardanti la pubblica amministrazione, fatte sal-

ve, per queste ultime, le ipotesi di derogabilità previste dal successivo articolo 6.

Conseguentemente, il comma 1, nell'indicare i soggetti e l'oggetto del sistema di aggiornamento con una formulazione molto ampia, sottopone alla nuova disciplina tutte le fattispecie aventi ad oggetto forniture di beni e servizi nonchè l'esecuzione di opere pubbliche, prevenendo ogni dubbio interpretativo e stabilendo la decorrenza del sistema stesso dal 28 febbraio 1986.

I commi 2 e 3 rappresentano il fulcro della riforma.

Quanto alla decorrenza dell'aggiornamento, si prevede, in via generale, che il termine iniziale coincida con l'inizio del sesto mese successivo all'aggiudicazione; tuttavia, poichè questa può intervenire anche con notevole ritardo (il che, come si è detto, avviene sovente, e molte volte per ragioni obiettive, soprattutto nel caso di appalto-concorso), si è ritenuto opportuno stabilire che la decorrenza dell'aggiornamento non possa comunque essere successiva all'inizio del semestre decorrente dalla scadenza del quarto mese dallo spirare del termine prescritto per la presentazione delle offerte.

È chiaro che tale meccanismo abbisogna degli opportuni adattamenti — che sarà agevole apportare in sede interpretativa — per i casi in cui non vi sia una vera e propria aggiudicazione (trattativa privata, gara informale, convenzioni-quadro, eccetera).

Si è quindi in via di massima accolta la soluzione adottata dall'articolo 33 sopra richiamato, che ha sostituito la data dell'offerta, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1501 del 1947, con quella dell'aggiudicazione. Tuttavia, con il predetto correttivo, si è inteso assicurare all'imprenditore — e correlativamente garantire all'amministrazione — che le valutazioni economiche presupposte dall'offerta siano fondate su elementi certi. Risulta altresì evidente la natura sollecitatoria della norma nei confronti dell'amministrazione, che diminuirà i propri oneri in misura proporzionale alla rapidità con la quale provvederà alla consegna dei lavori.

Quanto alla periodicità dell'aggiornamento, è stata conservata la cadenza semestrale prevista dall'articolo 33.

Tale aspetto della disciplina è collegato a quello dell'oggetto dell'aggiornamento: questo è costituito dall'importo dei lavori ancora da eseguire, con esclusione dell'intera anticipazione corrisposta, restando — ovviamente — esclusi dall'aggiornamento i lavori già eseguiti.

Ora è chiaro che, mentre il meccanismo revisionale precedente alla legge n. 41 del 1986 operava secondo una linea di continuità, consentendo l'aggiornamento del corrispettivo in relazione all'andamento dei lavori, con il nuovo sistema si sono introdotti intervalli semestrali, nel corso dei quali i prezzi rimangono costanti, essendo riferito il parametro dell'aggiornamento all'inizio di ciascun semestre. Pertanto, l'impresa eseguirà la sua prestazione, per ogni semestre, ai prezzi aggiornati con riguardo alla data di inizio del semestre stesso.

Quanto alle modalità con cui si fa luogo all'aggiornamento, è previsto che esso sia effettuato sulla base di un indice ISTAT significativo e sufficientemente collaudato, qual è quello concernente i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con la possibilità che, in relazione alla specifica natura o all'oggetto del contratto, lo stesso indice possa essere utilmente sostituito da altri indicatori legali, sempre accertati dall'ISTAT e, comunque, stabiliti sin dal momento del bando di gara e degli altri equivalenti atti con i quali viene iniziata la procedura di aggiudicazione o di affidamento, in conformità ai criteri che le singole amministrazioni dovranno preventivamente determinare con atti amministrativi aventi carattere generale e riferibili alle varie tipologie delle opere e delle forniture.

Il carattere astratto dell'indice prescelto, assunto ad unitario e predeterminato riferimento del *trend* inflattivo, assicura snellezza di calcoli e trasparenza di previsione, senza influire sul condizionamento concorrenziale delle imprese.

Tale indice, accertato con riferimento al mese precedente al semestre cui si riferisce l'aggiornamento, costituisce la percentuale di incremento alla quale sarà assoggettato, per il successivo semestre, l'importo dei lavori e delle forniture ancora da realizzare.

Il riferimento ad un aumento antecedente,

e non più contemporaneo, allo sviluppo dei lavori o all'esecuzione della fornitura, concreta un sostanziale strumento di raffreddamento dei costi, con conseguente contenimento dei relativi oneri per le amministrazioni committenti.

Ne risultano, conseguentemente, sopresse le commissioni regionali di rilevamento dei prezzi ed abolite le tabelle ministeriali delle quote di incidenza dei fattori produttivi che concorrono a formare l'opera. Ciò potrà talora comportare qualche squilibrio tra gli oneri effettivamente sostenuti dalle imprese e la reintegrazione degli stessi che il meccanismo dell'aggiornamento consente, ma il vantaggio che ne consegue in termini di snellimento e di obiettività certamente compensa le eventuali, marginali e, comunque, temporanee disfunzioni.

Il comma 4, in omaggio al principio secondo il quale nessuno può trarre vantaggio dal proprio inadempimento, ed a tutela della parte pubblica committente, prevede che nessun aggiornamento dei prezzi contrattuali deve essere corrisposto da parte delle amministrazioni, relativamente ai periodi per i quali, in dipendenza di fatti imputabili al privato contraente, si producano interruzioni o ritardi nell'esecuzione. Ovviamente, tali periodi dovranno essere confrontati con i tempi previsti dal programma, quando quest'ultimo sia contemplato dal contratto. In ogni altra ipotesi, i ritardi dovranno essere verificati alla luce dei termini stabiliti dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

L'articolo 2, comma 1, è ispirato al criterio dell'unitarietà del corrispettivo, nel quale si ingloba sia la quota spettante sulla base dell'importo originario del contratto che la quota dovuta a titolo di aggiornamento. È, in tal modo, risolta l'annosa questione della natura della pretesa dell'imprenditore in ordine al compenso revisionale ed alla conseguente tutela della pretesa stessa: non essendovi più alcuna differenza giuridicamente rilevante tra corrispettivo originario e aggiornamento, tutte le controversie che dovessero insorgere, con riguardo sia all'uno che all'altro, attengono a diritti soggettivi e rientrano quindi, al pari di tutte quelle relative all'esecuzione del contratto, nella competen-

za del giudice ordinario o degli arbitri. Non ha più ragione di essere la fase contenziosa amministrativa dinanzi alla Commissione per i ricorsi, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.1501 del 1947, che è quindi soppressa.

Si è, pertanto, previsto che i pagamenti, sia in acconto che a saldo, dovuti dall'amministrazione siano eseguiti in base all'importo contrattuale aggiornato alla stregua dei criteri innanzi descritti; in occasione di tali pagamenti è operata, sulla quota di corrispettivo non comprensiva dell'aggiornamento, la detrazione del 5 per cento; se, invece, l'aggiornamento è stato, nel suo complesso (ossia nella somma delle percentuali semestrali via via succedutesi), di entità inferiore a tale percentuale, la detrazione è operata nella stessa misura dell'aggiornamento.

Tale detrazione corrisponde, nella sostanza, all'alea del precedente sistema revisionale. Quanto alla misura di essa, si è ritenuto di stabilirla in quella sopraindicata, tenuto conto dell'esigenza di conservare un margine fisiologico di tollerabilità dell'incremento dei costi posti a carico dell'imprenditore, coerentemente con la progressiva e sensibile diminuzione del tasso di inflazione propria dell'attuale contesto economico.

Il comma 2 dichiara applicabile al corrispettivo, costituito dal prezzo originario e dall'aggiornamento, la disciplina sul ritardo nel pagamento delle rate di acconto e del saldo contenuta nel capitolato generale per le opere pubbliche, come modificata dall'articolo 4 della legge n. 741 del 1981, ed estende tale disciplina anche ai contratti di fornitura.

Con l'articolo 3 si è confermato il principio del riferimento al programma dei lavori, nel calcolo dell'aggiornamento del prezzo, allineandone il limite di obbligatorio ad un importo pari ad un milione di ECU (attualmente circa 1,5 miliardi di lire), come già previsto in altre ipotesi (articolo 1, legge n. 584 del 1977). In tali sensi deve, pertanto, ritenersi modificata la soglia per l'obbligatorietà del programma dei lavori prevista dall'articolo 1 della legge n. 741 del 1981.

L'utilità di tale strumento è evidente in

quanto sia l'amministrazione che l'esecutore delle opere predeterminano e possono conoscere, fin dalla data di costituzione del rapporto, gli importi che saranno soggetti ad aggiornamento ed a quali cadenze, evitando altresì prolungamenti artificiosi dei tempi lavorativi.

L'articolo 4 dà una nuova regolamentazione al sistema del prezzo chiuso introdotto dal comma 4 dell'articolo 33 della legge finanziaria 1986.

Il comma 1 prevede che la scelta dell'alternatività tra prezzo chiuso ed aggiornamento, applicabile ad ogni sistema di contrattazione (licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata, eccetera), compete all'amministrazione, che — per ragioni di trasparenza e di certezza — dovrà esercitarla fin dal bando o dalla lettera di invito o, in assenza di tali atti, in sede di stipulazione del contratto o della convenzione.

Sull'importo da realizzare nel primo semestre non compete alcun incremento, mentre, sugli importi successivi, la percentuale di incremento — stabilita nella misura del cinque per cento — deve essere moltiplicata, a decorrere dal secondo semestre e per ciascun anno, progressivamente per la successione dei numeri naturali, ovviamente con riferimento ai lavori specificamente inerenti ai singoli anni, detratta l'intera anticipazione corrisposta.

Innovando sulla precedente disciplina, il comma 2 introduce la possibilità di modificare con decreto interministeriale ed in via generale, per i nuovi contratti, la percentuale di incremento, ogni qualvolta tale percentuale non risulti coerente con la situazione economica generale.

Il comma 3 prevede che il sistema di calcolo, attraverso il quale si perverrà alla determinazione del prezzo chiuso, si applichi all'importo delle prestazioni eseguite, con l'osservanza del programma, quando questo sia previsto, e, inoltre, che le frazioni di anno siano computate proporzionalmente.

L'articolo 5 disciplina la materia dell'anticipazione del prezzo che, per evidenti esigenze di omogeneità, chiarezza e certezza, dovrà essere obbligatoriamente corrisposta nella misura prevista, a fronte di idonee garanzie

e prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, tanto per gli appalti che per le forniture, secondo quanto sancito dal comma 1.

Il comma 2 prevede che la misura dell'anticipazione, le modalità di recupero e la tipologia delle garanzie continuino ad essere periodicamente determinate con decreto ministeriale, secondo quanto è già sancito dall'articolo 12 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Il comma 3 prevede, in corrispondenza con la previsione dell'obbligatorietà dell'anticipazione, l'irrinunciabilità di quest'ultima da parte delle imprese.

Il comma 4 dispone che il ritardo nella corresponsione dell'anticipazione rispetto alla data prevista è produttivo di interessi nella misura fissata dal decreto interministeriale di cui all'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Il comma 5 disciplina l'ipotesi della mancata od insufficiente prestazione delle garanzie o del loro venir meno, da cui scaturisce l'impedimento della corresponsione dell'anticipazione o la revoca della stessa; tuttavia, il relativo importo è comunque escluso dall'aggiornamento del prezzo per le somme corrispondenti a quelle che l'amministrazione avrebbe dovuto anticipare, o abbia anticipato anche se poi recuperato.

Con il comma 1 dell'articolo 6 si è inteso ribadire l'inderogabilità della disciplina relativamente all'esecuzione delle opere pubbliche, mentre si è lasciata libera l'amministrazione di inserire nei contratti di fornitura clausole ad essa più favorevoli, ferma restando la generale disciplina dei prezzi amministrati e sorvegliati.

Il comma 2 dispone che per i contratti di fornitura per i quali l'aggiornamento del prezzo sia stato limitato ad una sola parte del corrispettivo, l'aggiornamento non possa riguardare l'intero prezzo, ma soltanto la quota corrispondente alla previsione contrattuale.

L'articolo 7 dispone per l'eventualità che il trend della variazione dei prezzi sia in diminuzione, stabilendo che l'aggiornamento opererà, nel caso che questa superi il cinque per cento, a favore dell'amministrazione.

L'articolo 8, che costituisce norma transitoria, si collega a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, circa l'applicabilità della nuova disciplina ai contratti per i quali non sia stata ancora presentata l'offerta alla data del 28 febbraio 1986; per tali contratti si opera la sostituzione delle disposizioni precedenti (quelle del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1501 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti, e quelle del regio decreto-legge n. 901 del 1940 per le forniture) con le nuove.

Per i contratti successivi alla predetta data, che siano stati assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 33, viene espressamente stabilito che questa sia automaticamente sostituita dalla nuova normativa, con effetto dalla stessa data.

Tale soluzione è stata adottata per evitare che in un breve arco temporale fattispecie uguali dovessero essere regolate in maniera differente rispettivamente con riferimento al

periodo precedente al 28 febbraio 1986, a quello successivo a tale data, nonché a quello posteriore all'entrata in vigore della presente, nuova disciplina. Stante la natura decisamente innovativa delle disposizioni recate dall'articolo 5 in materia di anticipazioni, il comma 3 prevede che queste non trovino applicazione per il periodo compreso tra la data del 28 febbraio 1986 e quella di entrata in vigore della nuova normativa.

L'articolo 9 disciplina la portata delle nuove disposizioni nei riguardi delle regioni, tenendo conto della rilevanza generale del regime introdotto, tanto agli effetti economici che per gli aspetti finanziari che esso implica per l'attività amministrativa e gestionale di tutti gli enti, in considerazione che l'omogeneità dei rapporti contrattuali, nei settori delle opere pubbliche e delle pubbliche forniture, costituisce obiettivo di assoluta preminenza ed importanza, e pertanto suscettibile di unificanti interventi legislativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i contratti aventi ad oggetto forniture di beni e servizi nonché opere pubbliche appaltate, concesse o affidate dalle Amministrazioni o dalle Aziende dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti locali anche territoriali, loro consorzi od aziende, e da altri enti pubblici, nonché dalle unità sanitarie locali, per i quali non sia stata presentata offerta alla data del 28 febbraio 1986, si applica il sistema di aggiornamento del prezzo previsto dalle disposizioni seguenti.

2. A decorrere dall'inizio del sesto mese successivo all'aggiudicazione o, comunque, successivo al quarto mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, qualora si siano verificate variazioni dei prezzi, si fa luogo all'aggiornamento dell'importo contrattuale per la parte dei lavori ancora da eseguire, con esclusione dell'intera anticipazione corrisposta.

3. All'aggiornamento si procede in base alla variazione percentuale che, secondo l'indice accertato dall'ISTAT e relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, od altro indice ISTAT indicato nel bando di gara, nella lettera di invito, nel contratto o nella convenzione sulla base di criteri generali predeterminati dall'Amministrazione, è intervenuta tra il mese dell'aggiudicazione, o tra quello alternativo di cui al comma 2, ed il mese antecedente all'inizio del sesto mese e, successivamente, ogni semestre, considerando le variazioni verificatesi rispetto all'aggiornamento precedente.

4. Per i periodi di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione del contratto per fatti imputabili all'impresa, non si fa luogo all'aggiornamento del prezzo per le variazioni in aumento.

Art. 2.

1. I pagamenti in acconto e a saldo dovuti dall'amministrazione sono effettuati in base

all'importo contrattuale aggiornato a norma dell'articolo 1; su tali pagamenti è operata la detrazione nella misura del cinque per cento calcolata sulla relativa quota di corrispettivo al netto dell'aggiornamento, se questo è stato complessivamente di entità pari o superiore, ovvero nella stessa misura dell'aggiornamento se questo è stato di entità inferiore.

2. In caso di ritardato pagamento del prezzo comprensivo dell'aggiornamento si applicano, anche ai contratti di fornitura, gli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e l'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 3.

1. Per i lavori di ammontare superiore ad un milione di ECU, all'aggiornamento si fa luogo tenendo conto dell'andamento esecutivo previsto nel programma di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 4.

1. Non si fa luogo all'aggiornamento di cui ai precedenti articoli qualora l'amministrazione stabilisca, nel bando di gara, nella lettera di invito, nel contratto o nella convenzione di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo di aggiudicazione o di affidamento, con esclusione dell'intera anticipazione corrisposta, aumentato del cinque per cento, per ogni anno intero successivo al primo semestre, decorrente dalla data di cui al comma 2 dell'articolo 1, previsto per l'esecuzione del contratto.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei lavori pubblici, la percentuale di cui al comma 1 può essere modificata in relazione alla situazione economica del Paese, con effetto per i contratti per i quali il termine di presentazione delle offerte scade successivamente alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. L'aumento di cui ai commi 1 e 2 si applica sull'importo delle prestazioni esegui-

te nell'anno con l'osservanza del programma di cui all'articolo 3, ove previsto. Le frazioni di anno sono computate proporzionalmente.

Art. 5.

1. Per i contratti previsti dalla presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1 sono tenute ad anticipare, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 2, una parte del prezzo prima dell'inizio dell'esecuzione, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte dell'impresa.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce, per periodi di durata determinata, la misura dell'anticipazione non superiore alla metà del prezzo, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie.

3. L'anticipazione di cui ai commi 1 e 2 è irrinunciabile.

4. In caso di ritardo nella corresponsione dell'anticipazione, dipendente da fatto dell'amministrazione, sono dovuti gli interessi nella misura fissata dal decreto interministeriale di cui all'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

5. Quando non siano prestate o vengano meno le garanzie previste dal comma 1, dall'aggiornamento è esclusa la somma che si sarebbe dovuta corrispondere o che è stata corrisposta a titolo di anticipazione.

Art. 6.

1. Le norme di cui ai precedenti articoli sono inderogabili, salvo che per i contratti di fornitura di beni e servizi per i quali siano previste disposizioni più favorevoli all'amministrazione o per i quali i prezzi sono disciplinati per legge o con atto amministrativo generale.

2. Se i contratti di fornitura prevedono che una parte soltanto del corrispettivo sia soggetta ad aggiornamento, questo si applica limitatamente a tale parte.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui si sia verificata una variazione in diminuzione maggiore del cinque per cento.

Art. 8.

1. La disciplina prevista dalla presente legge sostituisce le norme recate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni di cui al regio decreto-legge 13 giugno 1940, n. 901, le quali continuano ad applicarsi ai contratti già in corso di esecuzione ed a quelli per i quali sia stata presentata offerta anteriormente alla data del 28 febbraio 1986.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato. Ai contratti già stipulati ed assoggettati alla relativa disciplina si applica il disposto degli articoli precedenti, con effetto dal 28 febbraio 1986.

3. Per il periodo compreso tra il 28 febbraio 1986 e la data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 9.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno carattere di principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

2. Sono fatte salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.